



LIMITI TEMPORALI DELLA QUALIFICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA DELLA POLIZIA LOCALE – pronuncia Cassazione

Il disposto dell'articolo 57 del Codice di Procedura Penale, rubricato: "Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria", che, al comma 2, lett. b), afferma che sono agenti di polizia giudiziaria "...nell'ambito territoriale di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio", la domanda che, oramai da anni, ci si pone è la seguente: la qualifica di polizia giudiziaria degli appartenenti alla Polizia Locale è permanente o ha durata temporale limitata al periodo in cui l'operatore è in servizio? Domanda che ha dato adito ad un contrasto giurisprudenziale, con contrastanti pronunce della Corte di Cassazione Penale, che pare definitivamente superato dall'emanazione della sentenza n. 13264 del 4 aprile 2025, che segna, per la Polizia Locale, un'epocale evoluzione afferente l'interpretazione giuridica del concetto di "essere in servizio".

Atteso il contenuto del già citato articolo 57, comma 2, lett. b), c.p.p., ai sensi del quale gli operatori della Polizia Locale esercitano le funzioni di polizia giudiziaria soltanto quando sono in servizio, la giurisprudenza di legittimità ha fatto registrare un contrasto fra pronunce, ma la **sentenza della Cassazione Penale n. 13264/2025 fornisce** una "rivoluzionaria" interpretazione del concetto di "essere in servizio", infatti, "l'essere in servizio" di polizia giudiziaria è da intendersi nel senso, non di "orario di lavoro", bensì "funzionale", quale elemento legato al rapporto di impiego con il conseguente effetto che l'agente di Polizia Locale, una volta nominato, in via continuativa, pubblico ufficiale, fino alla cessazione formale del suo incarico, mantiene, in equivalente via continuativa, anche lo status soggettivo di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ciò a prescindere dalla sua presenza fisica nelle strutture di lavoro o dagli orari specifici in cui si trova in ufficio o sul campo e precisa che il possesso della qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, in capo agli operatori di polizia locale, non è limitato nel tempo, né sottoposto ad atti autorizzativi, come quella di pubblica sicurezza; si può quindi affermare che l'articolo 5, della legge n. 65/1986, non ha introdotto alcun limite di carattere temporale al possesso della qualifica di polizia giudiziaria da parte degli operatori della Polizia Locale, in quanto trattasi di una qualità soggettiva del pubblico ufficiale, da costui posseduta, per volontà di legge, in maniera permanente e continuativa, il cui esercizio deve avvenire con le sole limitazioni territoriali, non con quelle di carattere temporale che la legge non contempla.

Sassuolo, 30.12.25